



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 47 – 12 MARZO 2024

Riunione del 06 marzo 2024

44.23.24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL

TESSERATO:

Sig. M. S.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

Sig. M. S., per la violazione degli artt. 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 20, 22 e 30 R.A.T., 1, 74 e 75 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica vigente nonché degli artt. 1-5 Codice Etico Fipav e dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver, benché regolarmente tesserato con il sodalizio A.S.D. Volley Meta (cod. Fipav 130650798) per la stagione sportiva 2023/24, aderito all'invito del sodalizio di appartenenza formalizzato con e-mail del 01.09.2023 e con la lettera raccomandata del 25.10.2023, di partecipare agli allenamenti ed alle gare ufficiali per la ripresa dell'attività agonistica della stagione sportiva 2023-24, come da atto della conclusione delle indagini del 12 dicembre 2023 ritualmente notificato.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il presente procedimento trae origine dall'esposto con il quale il sodalizio Volley Meta A.S.D. segnalava alla Procura Federale la condotta antiregolamentare del proprio atleta sig. M. S. il quale, se pur regolarmente tesserato per la stagione 2023-24, ometteva di rispondere alla convocazione inoltratagli per la partecipazione agli allenamenti ed alle gare.

Acquisito detto esposto, la Procura Federale richiedeva al sodalizio esponente di trasmettere copia della convocazione ed in risposta a tale richiesta la Volley Meta forniva copia della convocazione inviata a mezzo mail in data 01.09.2023 e di quella successivamente spedita a



mezzo lettera R.A.R. in data 25.10.23, all'esito del rigetto dell'istanza di svincolo depositata dall'atleta dinanzi alla CTA.

Risultando documentato quanto denunciato dal sodalizio esponente, la Procura Federale comunicava in data 12.12.2023 la conclusione delle indagini, all'esito della quale perveniva una memoria difensiva con la quale l'atleta – rappresentato dal padre in quanto minorenne e con il ministero dell'Avv. Massimo Della Rosa – contestava la sussistenza dell'addebito, eccependo la strumentalità delle convocazioni inviate dal sodalizio, la prima dopo aver ricevuto la lettera di messa in mora e la seconda dopo aver appreso della volontà dell'atleta di impugnare la decisione della CTA; con la suddetta memoria l'atleta chiedeva pertanto il non luogo a procedere evidenziando di essersi trovato nella situazione di dover rinunciare ad un anno scolastico o alla possibilità di giocare in superlega e comunque rilevando di non aver svolto attività pallavolistica durante la pendenza del lungo e travagliato iter del procedimento di svincolo, alla fine conclusosi con esito positivo.

La Procura Federale, ritenuta l'inidoneità delle dedotte eccezioni a scriminare la condotta contestata all'atleta, ne disponeva il deferimento dinanzi a questo Tribunale che pertanto fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 06.03.2024.

Nelle more perveniva un'ulteriore memoria difensiva, a firma del medesimo difensore, nella quale si ribadivano sostanzialmente le eccezioni contenute nelle difese svolte dinanzi alla Procura, concludendo per una pronuncia di non luogo a sanzione e, in via gradata, per l'applicazione della sanzione minima.

All'udienza fissata, compariva per la Procura federale l'Avv. Andrea Gentile il quale illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità dell'atleta incolpato e per la conseguente applicazione di idonea sanzione.

Compariva altresì l'atleta, nonché il difensore Avv. Massimo Della Rosa, il quale si riportava alle memorie in atti ed alle conclusioni ivi rassegnate.

Il Tribunale presa visione della documentazione e degli atti depositati nel presente procedimento dalla Procura Federale e dalla difesa dell'incolpato

OSSERVA

Il fatto contestato nel capo di incolpazione, ovverosia il non aver l'atleta risposto alle convocazioni inoltrate dal sodalizio di appartenenza, sussiste in quanto comprovato per tabulas ed esplicitamente ammesso dallo stesso incolpato.



È altrettanto pacifico che simili condotte integrino fattispecie di rilevanza disciplinare, atteso che il mero avvio della procedura di svincolo non legittima l'atleta a disertare gli allenamenti e/o le gare del sodalizio vincolante e che gli effetti di una eventuale pronuncia favorevole all'atleta non retroagiscono alla data di presentazione dell'istanza.

Anche nel caso di specie pertanto la responsabilità dell'incolpato per i fatti a lui addebitati sussiste ed è conseguentemente passibile di sanzione.

A tal proposito però, il Tribunale ritiene che debbano essere attentamente valutate e tenute in debito conto le circostanze attenuanti illustrate ed invocate dalla difesa dell'incolpato in relazione alla situazione di fatto venutasi a creare intorno al giovane atleta; circostanze che, ancorchè non scriminanti, possono comunque incidere sul grado di colpa e legittimare l'irrogazione di una sanzione meno afflittiva.

Per le ragioni che precedono, valutate nel loro complesso, ritiene il Tribunale che – ferma restando la responsabilità disciplinare dell'incolpato per i fatti a lui contestati – la sanzione da applicare possa essere contenuta nei limiti di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del sig. M. S. la sanzione dell'ammonizione con diffida.

Roma, 07 Marzo 2024.

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 12 Marzo 2024

